



**Provincia  
di Biella**  
**PROVINCIA DI BIELLA**

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740

**Servizio Rifiuti, Valutazione dell'impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue,  
Risorse Idriche**

**ORGANO TECNICO PRESSO LA PROVINCIA DI BIELLA**

**VERBALE DELLA RIUNIONE**

**18.01.2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di Gennaio, in Biella, alle ore 09:45, si è riunito l'Organo Tecnico presso la Provincia di Biella costituito con Deliberazione G.P. 121/99, successiva D.G.P. n. 289 del 26.07.2005 e successiva D.G.P. n. 72/2007 per le istruttorie tecniche dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. L'Organo Tecnico si è riunito previa convocazione, per la effettuazione dell'istruttoria relativa all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente al progetto presentato dal legale rappresentante della "Bettoni 4.0" S.r.l., Azzone (BG) e denominato: "*Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle*", da realizzarsi nel Comune di Cavaglia (BI), ricompreso nelle tipologie di cui al n. 8 lettere "r" + "r", All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e nn. B.8.i2)+B.8.t) dell'Allegato "B" dell'attuale L.R. 13/2023.

Non è ritenuto necessario, dai partecipanti alla sessione di lavoro, lo svolgimento di sopralluogo presso l'area di cava di riferimento, in quanto sufficientemente nota ai componenti dell'Organo Tecnico.

Il Presidente dell'Organo Tecnico e Responsabile del Procedimento, ricorda quindi che, durante la fase di evidenza pubblica cui il progetto d'intervento qui istruito fu sottoposto (30 giorni: 13.12.2023 – 12.01.2024), prevista dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. citato, è pervenuta la seguente osservazione scritta da parte del pubblico:

- nota dell'Associazione Culturale "Movimento Valledora Onlus", datata 10.01.2024 e trasmessa via P.E.C. alla Provincia in data 12.01.2024 (cfr. prot. ricez. n. 730 del 12.01.2024);

I contenuti dell'osservazione di cui sopra, allegata al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale, saranno valutati dall'Organo Tecnico nel corso della riunione odierna.

Il Presidente dell'Organo Tecnico e Responsabile del Procedimento fa poi presente che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. la consultazione delle Amministrazioni e gli Enti Territoriali interessati dalla realizzazione eventuale del progetto (così come indicati dal soggetto proponente nell'istanza qui istruita), avvenne con nota Provincia di

Biella n. 26899 del 13.12.2023, con la quale fu indicato il termine effettivo – non perentorio – del 12.01.2023, per la trasmissione dei pareri e rilievi di competenza. Consultazione finalizzata a far acquisire alla Provincia di Biella indicazioni utili per decidere se il progetto di cui trattasi possa essere escluso o debba essere assoggettato alla successiva fase di Valutazione V.I.A.

Ciò premesso il Presidente dell'Organo Tecnico fa presente che, a fronte della nota di cui sopra, pervenuta alla Provincia di Biella la seguente:

- nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00000307/2024 del 11.01.2024 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 578 del 11.01.2024), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00184720 del 21.12.2023 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00000116 del 08.01.2024 Aoo:A19000), con la quale è comunicata la non necessità della sottoposizione del progetto di cui trattasi alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Copia della predetta nota è allegata, completa dei suoi allegati, al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Per la discussione del punto all'ordine del giorno sono presenti:

Il Presid.te dell'Organo Tecnico

dott. Marco FORNARO istrutt. amministr. direttivo in forza al Servizio Prov.le Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche - Resp. del Proced.to

Gli altri membri dell'O.T.

ing. Davide CODA, funz.rio incaricato di P.O. del Servizio Provinciale dell'Area Tecnica, Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività Estrattive

dott.ssa Laura ANTONELLI, Funzionaria della Struttura di Produzione del Dipart.Piemonte NE dell'A.R.P.A., I.F. Valutazioni Ambientali

ing. Claudia MIGNELLI, funz.rio tecnico del Dip.to Piemonte NE dell'A.R.P.A.

Partecipano ai lavori dell'Organo Tecnico, per la Provincia, altresì: 1) i funzionari del Servizio Provinciale Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, Dott. ric. Marco Baietto e dott. Giovanni Maria Foddanu. 2) la funzionaria tecnica del Servizio Provinciale dell'Area Tecnica, Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività Estrattive, dott.ssa Mojca Battistini.

La dott.ssa L. Antonelli e l'ing. C. Mignelli del Dip.to Piemonte NE dell'A.R.P.A. sono altresì coadiuvate dalla funzionaria tecnica del Dip.to medesimo, dott.ssa Roberta Pastorello.

Risulta assente il Dirigente dell'Area Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal dott. Marco Fornaro medesimo.

Il Presidente dell'Organo Tecnico fa presente che funzione della riunione odierna sarà accertare, mediante l'esame dei temi presentati dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale, la necessità o meno di assoggettare il progetto d'intervento qui istruito alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tenendo in conto sia le indicazioni dell'unico parere pervenuto da parte della Regione Piemonte, che dell'osservazione scritta pervenuta da parte del pubblico.

Avendo cura di seguire le indicazioni dell'Allegato "V" alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono formulate le osservazioni che seguono.

**Pregiudizialmente** l'Organo Tecnico evidenzia che la "Bettoni 4.0" S.r.l., né nell'istanza qui istruita, né nell'apposito "Elenco delle Autorizzazioni, dei Pareri e dei Nulla Osta da acquisire", reso disponibile in allegato alla suddetta, non ha indicato tra i soggetti interessati e da coinvolgere sin dall'avvio del procedimento qui istruito: 1) la Provincia di Vercelli; 2) il Comune di Tronzano V.se (VC).

Il Comune di Tronzano V.se sarebbe infatti interessato da impatti ambientali di rilievo derivanti dalla realizzazione di un progetto, come quello qui istruito, che prevede lo spostamento della lavorazione di tutti i materiali estratti nella cava in C.na Valle di Cavaglia, presso gli impianti localizzati nella cava gestita dalla Bettoni 4.0 S.r.l. medesima in loc. C.na Alba di Tronzano Vercellese (VC).

Detta omissione del proponente costituisce, di per sé, un grave pregiudizio procedimentale e sostanziale, dal momento che non ha consentito - nei ridottissimi termini di avvio del procedimento assegnati alle autorità competenti alla V.I.A. (5 gg. dalla trasmissione dell'istanza) - il coinvolgimento dei due soggetti territoriali sopra indicati, interessati dagli impatti prodotti dal progetto.

In realtà, a norma dell'art. 3 co. 7 e ss. della L.R. L.R. 13/2023, la "Bettoni 4.0" S.r.l. avrebbe - previamente alla presentazione dell'istanza di rilascio del giudizio di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui è oggetto (avvenuta direttamente alla Provincia di Biella) - dovuto inviare apposita comunicazione alle due Province interessate (Biella e Vercelli), autorità competenti alla V.I.A., per permettere alle stesse di definire, sulla base degli impatti previsti sui rispettivi territori, quale delle due fosse l'autorità competente allo svolgimento della procedura di cui all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per lo svolgimento della procedura di concerto con l'altra Provincia. Conseguentemente avrebbe dovuto indicare nell'istanza anche la localizzazione del progetto nel Comune di Tronzano Vercellese (VC).

L'omissione del proponente non è stata tuttavia di tipo meramente formale, dal momento che si è altresì concretizzata nell'ignorare completamente la considerazione degli impatti ambientali che sarebbero prodotti dalla eventuale realizzazione del progetto qui istruito - per le parti specifiche del trasferimento con automezzi pesanti del materiale estratto da un sito aziendale all'altro - sulle matrici ambientali di riferimento: "emissioni in atmosfera", "viabilità" e così via e della lavorazione del materiale estratto (consumo di acqua, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti di estrazione ecc...). Tutti aspetti di significativo rilievo completamente ignorati dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. nello S.P.A. allegato all'istanza qui istruita e che devono essere valutati da parte degli Enti territorialmente competenti.

L'Organo Tecnico segnala inoltre che le seguenti competenze:

- ✓ autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016;
- ✓ Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 28/2011

che l'Azienda attribuisce nel già citato elaborato "Elenco delle Autorizzazioni, dei Nulla Osta, dei Pareri da acquisire" al S.U.A.P. sono, in realtà, competenza rispettivamente:

- della Provincia di Biella, essendo il progetto stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- del Comune di Cavaglià (BI) in quanto il D.P.R. 160/2010 all'art. 2 comma 4 recita che *“sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche.....”*.

## **TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:**

### **a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:**

Il presente progetto ha come oggetto.

- il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/2016 per una durata di 15 anni al fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione e recupero dell'area;
- l'ampliamento dell'attività estrattiva mediante l'inclusione dell'area di cava esaurita situata a Sud della strada comunale della Valledora e autorizzata con D.C.C. del Comune di Cavaglià n. 51/2006.
- la modifica del recupero ambientale autorizzato.

La coltivazione dell'area di cava posta a Nord della strada comunale della Valledora è stata rilasciata alla “Edilcave” S.r.l. con Provvedimento S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015. La coltivazione è iniziata in data 29.10.2020 a seguito dell'attestazione, con D.D. n. 853 del 22.07.2020, dell'avvenuto completamento del recupero morfologico e ambientale della cava esaurita posta a sud della strada comunale della Valledora.

L'efficacia del provvedimento autorizzativo risultava infatti condizionata dall'attuazione del recupero ambientale della cava secondo le modalità prescritte. Le cure colturali successive al termine del recupero ambientale avrebbero dovuto concludersi entro tre anni dalla data di efficacia dell'atto sopra richiamato vale a dire entro il 20.09.2023 ma ad oggi non risultano ultimate per cui è attualmente in essere la garanzia finanziaria a copertura dei costi di recupero ambientale che vede come beneficiaria la Provincia di Biella.

Il presente progetto di rinnovo dell'attività estrattiva mantiene grossomodo l'evoluzione dei lavori di coltivazione prevista nel progetto vigente, riorganizzando i lavori per il periodo autorizzativo di 15 anni richiesto attualmente.

E' prevista la coltivazione per fasi biennali (in numero di 8) e dell'ultima fase, la 9, di durata triennale, con progressivo ampliamento dell'area di scavo da Sud verso Nord, considerando che le fasi 1 e 2 al momento dell'approvazione del presente progetto saranno concluse. La configurazione di massimo scavo al termine dei lavori di escavazione è rappresentata da una fossa con scarpate di altezza massima pari a 27 m di e inclinazione pari a 20°, con pista di accesso con pendenza media del 10%, posta lungo la scarpata meridionale.

Nella nuova definizione del progetto di coltivazione proposto, durante la terza fase si prevede, oltre al proseguimento della coltivazione nel settore posto a nord della cava, la completa escavazione del materiale sterile ancora presente in tutta la porzione Nord della cava, realizzando su tutta l'area uno scavo di profondità pari a circa 4,6 m; la completa estrazione del materiale sterile è giustificata dal proponente, per reperire volumetrie adeguate alla copertura del fabbisogno della Pedemontana Piemontese di prossima realizzazione.

Il progetto proposto conferma quello già approvato per quanto riguarda le morfologie e le quantità di scavo, che sono quantificate pari a un volume complessivo di 4.044.400 m<sup>3</sup> di materiale naturale (al netto del terreno vegetale di scotico), di cui 1.007.400 m<sup>3</sup> di materiale sterile e 3.037.000 m<sup>3</sup> di materiale utile e interesserà una superficie di scavo pari a 219.000 m<sup>2</sup>. Considerato che dall'inizio dei lavori sono stati estratti materiali per un totale di 261.528 m<sup>3</sup> (desumibili dalle dichiarazioni per

la quantificazione dell'onere per il diritto di escavazione relativo agli anni 2021 e 2022), residuano ancora da estrarre 2.775.472 m<sup>3</sup> di materiale utile.

Anche per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche sarebbero mantenute le modalità di gestione individuate nel progetto vigente.

Circa il recupero dell'area di scavo posta a Nord della Strada Valle Dora, il progetto di rinnovo ripropone sostanzialmente le medesime modalità di tipo naturalistico previste nel progetto autorizzato, fatta salva una lieve diminuzione delle superfici da ripristinare, a causa della modifica del perimetro di cava sul lato Est, verso la zona industriale Gerbido.

L'azienda intenderebbe invece introdurre significative modifiche al recupero ambientale delle aree di pertinenza a Nord e a Sud della Strada Valle Dora, oltre che della cava esaurita autorizzata con D.C.C. del Comune di Cavaglià n. 51 del 31.12.2006, mediante:

1. il riempimento della vasca di sedimentazione dei limi a Nord della strada comunale della Valledora, con formazione di un piano a quota circa +221 m s.l.m., attraverso l'impiego di terre e rocce da scavo;
2. il riempimento parziale della cava esaurita a Sud della strada comunale della Valledora, innalzando il fondo cava fino a quota +205 m s.l.m., con impiego di terre e rocce da scavo;
3. la ridefinizione della morfologia dell'area di pertinenza a Sud della strada comunale della Valledora (area impianti e deposito inerti), con formazione di una nuova area pianeggiante a quota +214 m s.l.m., previa dismissione e smantellamento degli impianti di cava e dei fabbricati di servizio attualmente presenti e non utilizzati;
4. la realizzazione di un impianto fotovoltaico di nuova realizzazione con moduli a terra di potenza nominale pari a 8.320 kW interessante tutte le superfici di cui ai punti precedenti;

Il bilancio dei materiali necessari al recupero morfologico e ambientale dell'area presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. evidenzia la completa copertura dei fabbisogni di limo e terreno vegetale ma una carenza di 350.000 m<sup>3</sup> di materiali necessari alla sistemazione morfologica delle aree di pertinenza, per le quali il progetto prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna. Anche le operazioni di recupero morfologico e ambientale delle aree sono suddivise in fasi come i lavori di coltivazione, numerate dalla 3 alla 9 (in quanto le fasi 1 e 2 si riferiscono ai lavori autorizzati con il vigente provvedimento).

Come già anticipato in via pregiudiziale più sopra, la lavorazione di tutti i materiali avverrebbe mediante l'utilizzo dell'impianto ubicato presso la cava in loc. Cascina Alba nel Comune di Tronzano Vercellese, **nel territorio della Provincia di Vercelli**, ancorché non distante dalla cava e gestito dalla S.r.l. proponente stessa.

La "Bettoni 4.0" S.r.l. ha nella propria disponibilità i terreni inclusi nel perimetro dell'autorizzazione vigente, in virtù della sottoscrizione di un contratto di locazione del relativo Ramo d'Azienda, in data 04.09.2018, con la "Edilcave" S.r.l., in qualità di proprietaria degli appezzamenti stessi. L'area di ampliamento a Sud della Strada Valle Dora (cava esaurita autorizzata con D.C.C. del Comune di Cavaglià n. 51/2006 - Foglio n. 26, pp.cc. 326 - 327 - 328 - 367) è invece entrata nella disponibilità della S.r.l. proponente, mediante atto di costituzione del diritto di enfiteusi, per la durata di 20 anni, stipulato in data 08.06.2023 sempre con la società proprietaria (leggi: "Edilcave" S.r.l.). Se, per quanto riguarda la vigente autorizzazione, la "Bettoni 4.0" S.r.l. aveva, *illo tempore*, presentato istanza di subingresso all'autorizzazione alla coltivazione di cava sita in Loc. C.na Valle del Comune di Cavaglià (BI), rilasciata alla "Edilcave" S.r.l. con Provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, a cui è stato assentito con D.D. n. 1494 del 21.12.2018, non risulta invece che vi abbia provveduto ora per l'area di ampliamento. L'Organo Tecnico segnala pertanto che, per il proseguimento dell'*iter* finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sarà necessario integrare

l'istanza con la domanda di subingresso da presentare secondo le modalità indicate dalla L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. e regolamenti attuativi.

Il completamento del recupero ambientale della cava esaurita posta a Sud della strada Valledora è stato eseguito dall'azienda proponente in attuazione dei disposti della D.C.C. del Comune di Cavaglia n. 51/2006 ed in ottemperanza alle prescrizioni assegnate dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 2117 del 30.07.2010 (atto di diffida). Attualmente risulta completato, ma è ancora in corso il controllo dell'attuazione del recupero ambientale ed è in essere la garanzia finanziaria che vede come beneficiaria la Provincia di Biella.

La modifica attualmente proposta, volta allo smantellamento di buona parte del recupero morfologico e ambientale sin qui attuato per operare il parziale riempimento della fossa e l'installazione di un impianto fotovoltaico è sicuramente rilevante e dovrà essere attentamente valutata dalle autorità competenti relativamente agli impatti negativi e positivi allo scopo di individuare la soluzione più compatibile dal punto di vista ambientale.

Con riferimento alle operazioni di smantellamento degli impianti esistenti e d'installazione dell'impianto fotovoltaico, l'Organo Tecnico rileva che nella documentazione di progetto non sono state individuate le aree di deposito temporaneo dei materiali di scarto prodotti (in special modo durante la 3<sup>a</sup> fase del progetto), né fornite indicazioni (neppure di massima), circa i mezzi impiegati e le modalità di organizzazione del cantiere, in relazione alla necessità di stoccare e selezionare i diversi materiali, al fine del loro trasferimento presso le destinazioni finali (impianti di recupero, discariche). Il tutto tenendo conto che, contestualmente, è previsto il proseguimento della coltivazione della cava Nord.

Il progetto qui istruito non individua aree di stoccaggio temporaneo delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna che, a norma di legge, devono essere sottoposte al controllo dei parametri di cui all'Allegato 4 al D.P.R. 120/17, da effettuarsi ogni 5000 m<sup>3</sup> di materiale ritirato e depositato in cumulo in apposita area individuata nel progetto. Il proponente avrebbe dovuto indicare con sufficiente grado di dettaglio dove prevedrebbe di stoccare detti materiali il cui utilizzo è previsto per il riempimento dei vuoti di cava, finalizzato al modellamento morfologico delle aree in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Ancora per quanto concerne la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, l'Organo Tecnico segnala che nello S.p.A. e nella documentazione a corredo del predetto, la "Bettoni 4.0" S.r.l. non ha indicato le opere di connessione alla rete elettrica (comprehensive dell'ubicazione della cabina di consegna dell'energia prodotta e della cabina primaria). Tale omissione non consente all'Organo Tecnico e agli altri Enti competenti (o comunque potenzialmente interessati dal tragitto dell'elettrodotto) la valutazione degli impatti relativi per le matrici ambientali interessate (informazioni e valutazioni su: lunghezza elettrodotto, su eventuali interferenze con infrastrutture viarie/di servizi o con sedimenti demaniali o con reti irrigue o con aree vincolate, ecc.). La mancata definizione della scelta progettuale perseguita interferisce altresì con la necessità di garantire i recuperi ambientali in tempi certi e preordinati. Inoltre la carenza non consente di determinare il tipo di autorizzazione necessaria per la realizzazione dell'impianto: per esempio, se le opere di connessione necessitano, per l'attivazione, di procedure di esproprio ai sensi del D.P.R. 327 del 2001 non è consentito utilizzare la Procedura Abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 28/2011 come richiesto dalla "Bettoni 4.0" S.r.l.

La destinazione d'uso delle aree ove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è, nel Piano Regolatore Generale vigente, prevalentemente di tipo agricolo. In queste aree è pertanto necessario ottemperare alla Deliberazione della Giunta Regionale del 31.07.2023 n. 58-7356 sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico,

considerando che il Comune di Cavaglià è compreso nell'areale individuato dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali D.O.P., I.G.P. e D.O.C.). L'Organo Tecnico fa pertanto presente alla "Bettoni 4.0" S.r.l., che, nelle aree classificate dal P.R.G. del Comune di Cavaglia come agricole, dovrà essere installato un impianto per la produzione di energia (attraverso pannelli solari) di tipo agrivoltaico.

Con l'occasione è precisato che, nelle successive fasi aventi per oggetto (l'eventuale) rilascio dei titoli abilitativi, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà produrre contestualmente alla presentazione dell'istanza il preventivo di connessione approvato da un gestore della rete elettrica, come previsto dal D.M. 10-9-2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Il progetto di recupero proposto, originato dalle mutate esigenze della S.r.l. proponente in relazione al cambiamento dello scenario economico piemontese, fortemente condizionato dalla prossima realizzazione dell'infrastruttura viaria "Pedemontana Piemontese" presenta delle criticità in termini di organizzazione dei lavori e del cantiere (in relazione alla necessità di organizzare l'area per il deposito, lo smistamento e il trasporto in entrata ed uscita di materiali differenti e con diverse destinazioni) oltre che per quanto concerne la perdita di naturalità del sito nella sua conformazione finale o comunque per un ampio intervallo temporale pari alla vita dell'impianto fotovoltaico proposto.

Nello specifico l'Organo Tecnico sottolinea che il nuovo progetto di coltivazione della cava Nord non è più suddiviso in lotti omogenei con contestuale recupero ambientale (come invece prescritto dalla Legge: cfr. comma 4 art. 30 della L.R. 23/2016) ma prevede l'intero scoperchiamento nel cappellaccio su tutta l'area durante la 3<sup>a</sup> fase (I-II anno), con recupero morfologico-ambientale posto in opera solo al XV anno!

In generale, l'Organo Tecnico giudica la 3<sup>a</sup> fase alquanto sovradimensionata, sia in termini di volumi (tripli rispetto alle altre fasi) che di lavori da realizzare (coltivazione di nuove aree, riporti con terre e rocce da scavo, dismissione degli impianti, posa dell'impianto fotovoltaico).

Essendo legata alla realizzazione della succitata "Pedemontana Piemontese" - con durata prevista del cantiere di 4 anni - l'Organo Tecnico reputa che la concentrazione in un solo biennio dell'asportazione di tutto il cappellaccio e del riempimento della cava Sud sia uno scenario operativo ben difficilmente realizzabile.

In conclusione l'Organo Tecnico giudica che il progetto qui esaminato è fortemente esposto al rischio di disattendere il criterio di base enunciato dalla L.R. 23/2016, per cui gli interventi di recupero ambientale sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi prevalentemente durante il periodo di coltivazione della cava e, come tale, non fornisca, così come attualmente concepito, sufficienti garanzie di conformità con la normativa vigente.

Conseguentemente, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovranno essere modificate le fasi di lavoro, al fine di procedere con i recuperi in contemporanea con l'evoluzione degli scavi.

Nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere elaborato e prodotto un cronoprogramma di dettaglio delle sottofasi di cantiere, tale da consentire di individuare con chiarezza la sequenza delle aree oggetto di:

- riempimento;
- recupero ambientale;
- realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

L'Organo Tecnico sottolinea poi che il progetto prevede la ripermetrazione dell'ambito di cava a Nord della Strada "Valle Dora", tramite lo stralcio di un'area di circa 4.780 m<sup>2</sup> a confine con la

zona industriale Gerbido. Trattasi di una porzione perimetrale della cava, per la quale il progetto già attualmente vigente prevede la realizzazione di recuperi naturalistici, senza che l'area sia interessata da coltivazione. La modifica è richiesta affinché tale superficie possa rientrare nella disponibilità dell'azienda per utilizzi diversi dall'attività estrattiva, compatibilmente con la destinazione d'uso dei terreni che, attualmente, risulta essere per usi agricoli. La richiesta, così come formulata nella documentazione allegata all'istanza attualmente istruita, non risulta accettabile dal punto di vista ambientale, in quanto determina un'ulteriore riduzione delle mitigazioni previste, che si somma alle modifiche del recupero ambientale necessarie alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Nelle fasi procedurali successive alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., la "Bettoni 4.0" S.r.l. nell'allestire la progettazione definitiva dovrà colmare questa carenza di chiarezza e di dettaglio, dovranno essere documentate le attività che hanno interessato detta area (trasformazione del bosco) e dovrà essere indicato se la stessa necessita di una qualche opera di recupero/ripristino.

Rilevato che la Tavola "1.8- Planimetria di evoluzione lavori per fasi biennali" Ottobre 2023, non rappresenta lo stato di fatto del progetto così come illustrato nella tavola "1.3- Stato di fatto" ottobre 2023, l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, richiede che, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, sia aggiornato l'elaborato in parola, in coerenza con l'attuale avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.

#### **b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:**

L'Organo Tecnico dà atto che non vi è cumulo del progetto qui istruito con altri progetti esistenti e/o approvati, che interessano le aree di riferimento.

#### **c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:**

**SUOLO e SOTTOSUOLO:** L'Organo Tecnico rileva che il progetto qui istruito ricalca il progetto di coltivazione autorizzato con Provvedimento finale del S.U.A.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, il quale prevedeva l'estrazione di un volume pari a 4.044.400 m<sup>3</sup> di materiale naturale (al netto del terreno vegetale di scotico), di cui 1.007.400 m<sup>3</sup> di materiale sterile e 3.037.000 m<sup>3</sup> di materiale utile che al netto dei volumi estratti negli anni 2020-21 corrisponde ad un volume ancora da estrarre di 2.775.472 m<sup>3</sup> di materiale utile, interessando una superficie di 219.000 m<sup>2</sup>. A tal proposito l'Organo Tecnico rileva che i volumi ancora da estrarre, indicati nell'Elaborato 1 - "Relazione Tecnico-Illustrativa", differiscono da quelli indicati nell'Elaborato 3 - Studio preliminare ambientale (2.557.200 m<sup>3</sup>).

L'Organo Tecnico concorda parzialmente con l'affermazione del proponente secondo cui, poiché l'intervento estrattivo comporta l'asportazione di parte del materiale ghiaioso-sabbioso costituente il giacimento sfruttabile, esso determina indubbiamente il consumo di un bene naturale non rinnovabile e quindi l'impatto è sicuramente irreversibile: si tratta del medesimo impatto già oggetto di valutazione dell'iter autorizzativo precedente ma proponendo tuttavia una modalità di coltivazione differente, di cui occorre valutare gli impatti.

La "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma, nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, che contestualmente allo smantellamento dell'impianto di lavorazione durante la 3<sup>a</sup> fase di progetto, i cumuli di materiali inerti presenti presso l'area sarebbero rimossi e trasportati presso altri siti di stoccaggio di proprietà dell'azienda stessa ovvero avviati alla vendita. Con riferimento a detti materiali - comunque non quantificati - l'Organo Tecnico osserva che nell'ipotesi in cui fossero avviati alla vendita, dovrebbero essere computati al fine del calcolo dell'onere per il diritto di escavazione. Diversamente, nel caso in cui fossero già stati conteggiati in passato la "Bettoni 4.0"

S.r.l., per le successive fasi valutative/autorizzative dovrà produrre idonea documentazione per attestarla.

Nelle attuali aree di pertinenza della cava Nord, situate in prossimità degli impianti di lavorazione, la "Bettoni 4.0" S.r.l. prevede l'abbassamento del piano campagna fino a quota 214 m. La sistemazione morfologica comporterà l'esecuzione di sterri per circa 50.800 m<sup>3</sup> e riporti per circa 122.800 m<sup>3</sup>. Il fabbisogno di materiali per l'esecuzione dei riporti sarà coperto in parte reimpiegando integralmente il materiale degli sterri (50.800 m<sup>3</sup>) e in parte mediante approvvigionamento di terre e rocce da scavo da siti esterni all'area d'intervento. Nell'Elaborato 1.10 - "Piano di dismissione degli impianti" il proponente dichiara che *"I suoli che formano le aree sopra descritte sono costituiti, al di sopra della quota di circa 194 m s.l.m., da depositi di materiale sterile di cava, misto a modeste quantità di inerti lavorati e limi, prodotti e depositati presumibilmente durante le campagne di coltivazione che hanno interessato il sito negli scorsi decenni. Al di sotto della quota di circa 194 m s.l.m. è presente materiale naturale indisturbato."* L'Organo Tecnico eccepisce tuttavia che la predetta dichiarazione non è comprovata da analisi stratigrafiche del materiale presente in sito: come è quindi possibile escludere che il materiale presente al di sotto degli impianti (costruiti alcune decine di anni or sono) sia naturale?

Considerato che l'area è situata all'interno di un polo estrattivo, l'Organo Tecnico fa presente alla "Bettoni 4.0" S.r.l. che, nell'allestimento della documentazione progettuale necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere prodotto **un adeguato approfondimento di indagine dell'area** volto alla ricostruzione della stratigrafia dei terreni interessati. Ciò al fine di verificare la garanzia del rispetto del principio riconosciuto dalla legislazione regionale in materia di attività estrattive, dell'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche e, inoltre, di poter operare compiutamente la verifica dell'idoneità del sito all'installazione di un impianto fotovoltaico.

Nella "Relazione Tecnica" la "Bettoni 4.0" S.r.l. attesta che *"l'entità del volume che potrà essere conferito presso la cava Cascina Valle dipenderà dalle scelte dell'appaltatore, sia in merito alle soluzioni progettuali da attuare in fase esecutiva (che potrebbero variare anche significativamente il quantitativo di materiali di risulta in esubero), sia nella scelta dei siti di destinazione per il conferimento delle terre. Di conseguenza, la volumetria di materiali da scavo necessaria a realizzare le opere di sistemazione morfologica presso la cava (350.000 m<sup>3</sup>) potrebbe non risultare pienamente disponibile"*. A tal proposito l'Organo Tecnico puntualizza che il progetto di recupero ambientale non potrà essere affidato all'aleatorietà derivante dalla necessità di acquisire materiale esterno ma dovrà essere garantito con il materiale proveniente dalla coltivazione anche al fine del calcolo della fidejussione. Poi, qualora, per ragioni non dipendenti dalla S.r.l. proponente, fosse successivamente necessario modificare quanto approvato, la predetta potrà proporre alle autorità competenti delle modifiche, come consentito dalla normativa vigente.

Nella "Tabella 1" sottostante sono riportati i volumi di materiali per ciascuna fase di lavorazione, l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, sottolinea come le fasi 1 e 2 riguardino l'autorizzazione vigente (in scadenza nel 2025) e vengano riprese integralmente dal vigente progetto di coltivazione. Le fasi che seguono riguardano invece nello specifico il progetto qui istruito:

TABELLA # 1 - *Composizione della volumetria estraibile e sua ripartizione sulle fasi.*

	TOTALE	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Superficie di scavo (m <sup>2</sup> )	219 000	39 700	81 300	219 000	219 000
Volume terreno di scotico (m <sup>3</sup> )	87 600	15 900	16 600	55 100	-
<b>Volume estraibile (m<sup>3</sup>)</b>	<b>4 044 400</b>	<b>387 700</b>	<b>466 100</b>	<b>998 700</b>	<b>365 300</b>
di cui materiale sterile (m <sup>3</sup> )	1 007 400	182 600	191 400	633 400	-
di cui materiale utile (m <sup>3</sup> )	3 037 000	205 100	274 700	365 300	365 300

	Fase 5	Fase 6	Fase 7	Fase 8	Fase 9
Superficie di scavo (m <sup>2</sup> )	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000
Volume terreno di scotico (m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-
<b>Volume estraibile (m<sup>3</sup>)</b>	<b>365 300</b>	<b>365 300</b>	<b>365 300</b>	<b>365 300</b>	<b>365 400</b>
di cui materiale sterile (m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-
di cui materiale utile (m <sup>3</sup> )	365 300	365 300	365 300	365 300	365 400

Con riferimento i riempimenti, indicati nella successiva "Tabella 2" è indicato il fabbisogno di terre e rocce da scavo da reperire esternamente.

TABELLA # 2 - Fabbisogno di terre e rocce da scavo da reperire esternamente.

	sterri (m <sup>3</sup> )	riporto limo (m <sup>3</sup> )	riporto materiale da scavo (m <sup>3</sup> )	fabbisogno materiali di provenienza esterna (terre e rocce da scavo) (m <sup>3</sup> )
area impianti	50 800		122 800	72 000
cava esaurita		11 900	252 800	252 800
ex vasca di sedimentazione	15 900		41 100	25 200
<b>totale</b>	<b>66 700</b>	<b>11 900</b>	<b>416 700</b>	<b>350 000</b>

Il proponente attesta (cfr. pag. 58 elaborato "Relazione Tecnica") che: "Le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni all'area di cava dovranno avere requisiti tali da consentirne la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'art 186 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.R. 120/2017, oltre che essere compatibili con le caratteristiche litologiche del sito; vista la destinazione urbanistica delle aree, ai fini della compatibilità ambientale, dovrà essere dimostrata la conformità ai limiti delle CSC di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di gestione e tracciabilità dei materiali dovranno rispettare quanto prescritto dal D.P.R. n.120/2017 (documenti di trasporto e dichiarazioni di utilizzo e avvenuto utilizzo) e dal Regolamento Regionale 25.03.2022 n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'art. 30 della L.R. 17.11.2016, n.23 in materia di attività estrattive".

Nell'elaborato "1.11 - Piano di Monitoraggio Ambientale" la "Bettoni 4.0" S.r.l. fornisce indicazioni circa i monitoraggi e i controlli da effettuare per la verifica della compatibilità ambientale dei materiali in ingresso. Nel prendere atto della documentazione fornita dalla predetta, l'A.R.P.A. evidenzia quanto segue:

- I. In merito ai controlli analitici (autocontrolli) da eseguire sul materiale acquisito come terre e rocce da scavo escluse dalla normativa dei rifiuti, in riferimento a quanto previsto dall'Allegato B del D.P.G.R. n. 3/R del 25.03.2022, la documentazione attualmente resa disponibile dal proponente in allegato all'istanza qui istruita non individua apposita area dove depositare il materiale in ingresso in attesa degli esiti degli autocontrolli;
- II. Con riferimento agli autocontrolli, l'A.R.P.A. precisa sin d'ora che la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà trasmettere al Dipartimento Piemonte NE (c/o [dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)), precisando, cortesemente: "c.a Servizio di Tutela e Vigilanza sede di Biella", con preavviso

di almeno 15 gg., una comunicazione preventiva circa la data del campionamento delle terre e rocce da scavo, in modo che l'Agenda possa eventualmente procedere mediante contro-campione;

III. Con riguardo al rapporto del progetto qui istruito con il progetto di realizzazione della "Pedemontana Piemontese - Lotto 1 Masserano-Ghemme", a pag.112 della "Relazione Tecnica", la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che l'entità del volume conferibile presso la cava Cascina Valle dipenderà dalle scelte dell'appaltatore; che, nel caso di non totale disponibilità dei volumi: *"sarà data priorità ai lavori di ritombamento della vasca di sedimentazione dei limi e alle sistemazioni morfologiche dell'area degli impianti, dal momento che possono essere realizzate con volumi relativamente modesti, eventualmente reperibili anche presso altri cantieri, in assenza dei conferimenti provenienti dalla Pedemontana. L'innalzamento del fondo della cava esaurita, con formazione del piano finale a quota +205 m s.l.m., sarà invece realizzato solo in caso di totale disponibilità dei volumi necessari; in caso contrario l'innalzamento sarà effettuato a quote inferiori in funzione dei materiali disponibili"*. Il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale -Via Vas N. 3281 del 13.02.2020, individua (cfr. pag.25) il sito in esame come destinatario di 319 530 m<sup>3</sup> di Terre e Rocce da scavo provenienti dalla realizzazione della Pedemontana Piemontese, a fronte dei 350 000 m<sup>3</sup> necessari per le opere di recupero. Come disposto dal parere sopra citato, il "Piano di Utilizzo delle Terre" connesso al progetto della Pedemontana Piemontese deve essere rielaborato e ripresentato alla Commissione Tecnica approfondendo gli aspetti indicati. Osservando che allo stato attuale, sulla base delle informazioni in possesso dell'A.R.P.A., non è ancora stato presentato da A.N.A.S. il nuovo elaborato relativo al Piano predetto, l'A.R.P.A. stessa evidenzia che nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative:

- dovranno essere prodotte, qualora disponibili, informazioni aggiornate circa l'individuazione del sito come destinatario di terre e rocce da scavo della "Pedemontana Piemontese", circa le volumetrie disponibili e le tempistiche di acquisizione dei materiali in relazione al cronoprogramma degli interventi proposto;
- dovranno essere dettagliate le caratteristiche litologiche/geotecniche delle terre e rocce da apportare in cava;
- circa i terreni di scotico/terreni vegetali provenienti dallo scavo dell'area di coltivazione, visto il lungo periodo di accantonamento prima del riuso per il recupero morfologico e ambientale del sito (fino a 15 anni), dovranno esserne definite con adeguato dettaglio le modalità di gestione e mantenimento delle qualità agrarie;
- per l'area di ex cava a Sud della strada Valledora dovrà essere individuata l'area di stoccaggio del terreno di agricolo di scotico in attesa del successivo reimpiego.

**ACQUA:** L'Organo Tecnico rimanda ai rilievi operati più oltre al § "e" del presente Titolo, matrice ambientale "ambiente idrico".

#### **d) PRODUZIONE DI RIFIUTI:**

L'Organo Tecnico rileva che il progetto qui istruito prevede la produzione di diverse tipologie di rifiuti, in particolare nell'esecuzione della 3<sup>a</sup> fase (di progetto), in relazione alla dismissione dell'impianto di lavorazione inerti e delle strutture accessorie poste nell'area di pertinenza a Sud della Strada Valledora.

A tal proposito la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che verranno prodotti rifiuti di diverse tipologie, quali: R.A.E.E., cavi elettrici, materiali metallici, materie plastiche e rifiuti inerti da demolizione delle strutture in c.a. ed altro, che prevede di avviare a impianti di smaltimento o recupero autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Anche l'installazione del nuovo impianto fotovoltaico comporterebbe (sempre durante la 3<sup>a</sup> fase), la produzione di rifiuti provenienti dagli imballaggi della componentistica. Il proponente ragguaglia sul fatto detti rifiuti legati alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sarebbero stoccati in aree appositamente individuate all'interno del cantiere, in attesa del conferimento agli impianti di recupero.

Al termine della vita utile, l'impianto fotovoltaico sarebbe dismesso. I rifiuti derivanti dalla fase di dismissione – leggi: RAEE, cavi elettrici, materie plastiche, materiali inerti, materiali metallici, ecc.. – verrebbero, in larga parte, avviati a riciclo mentre la parte non riciclabile sarebbe inviata a smaltimento in impianti di discarica autorizzati. I pannelli fotovoltaici non esauriti sarebbero destinati a riutilizzo, a riciclo, a recupero o a rivendita.

L'Organo Tecnico osserva tuttavia che, parimenti, non sono fornite indicazioni - neppure di massima - circa i mezzi impiegati e le modalità di organizzazione del cantiere, in relazione alla necessità di stoccare e selezionare i diversi materiali, al fine del loro trasferimento presso le destinazioni finali (impianti di recupero o di smaltimento). Il tutto tenendo conto che, contestualmente, è previsto il proseguimento della coltivazione della cava Nord.

L'Organo Tecnico prende atto della circostanza che la S.r.l. proponente ha presentato il *Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione* (P.G.R.E.), redatto ai sensi del D. Lgs 117/08 (cfr. Elaborato 1.9 – Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione). Tale elaborato tratta tuttavia esclusivamente i limi di lavaggio prodotti dalla lavorazione dei materiali estratti.

Considerato che il surrichiamato *Decreto* definisce i “rifiuti di estrazione” quali rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, l'Organo Tecnico fa presente che, nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere redatto un *Piano* che prenda in esame **tutti i rifiuti prodotti dall'attività estrattiva** e quindi anche gli sterili di copertura (cappellaccio) e il terreno vegetale.

L'Organo Tecnico eccepisce inoltre che, nell'elaborato 1 – “Relazione Tecnico-Illustrativa”, la S.r.l. proponente attesta che i cumuli di stoccaggio dei limi di lavaggio, di altezza non superiore a 3 m, sarebbero inerbiti, al fine di evitare l'insorgere di alterazioni di tipo fisico, chimico o biologico e di problematiche di stabilità ma che tale accorgimento gestionale non è tuttavia poi parimenti incluso nel P.G.R.E.

Nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative la S.r.l. dovrà poi rivedere il P.G.R.E. garantendone la coerenza interna con gli altri elaborati di progetto, integrandolo alla luce delle considerazioni sopra riportate e, soprattutto, curandone la redazione in coerenza con i contenuti minimi di cui all'art. 5, c. 3 del D. Lgs 117/08.

Con riferimento al cumulo di materiale stoccato presso l'area di pertinenza in prossimità dell'impianto di frantumazione (con riferimento alla Tavola 1.3 SDF), l'A.R.P.A., a seguito di richiesta della Provincia di Biella, in data 30.05.2022, ha effettuato un primo sopralluogo e trasmesso la nota di cui al prot. A.R.P.A. n. 55152 del 13.06.2023. Nel controllo fu presa visione dell'ampia area del vuoto di cava, occupata da un imponente deposito di Materie Prime Seconde derivanti dalla lavorazione dei rifiuti afferenti l'unità locale “Bettoni 4.0” S.r.l. di Tronzano V.se. Da quanto è stato possibile accertare, nell'Ottobre 2021 la “Bettoni 4.0” S.r.l. presentò una S.C.I.A. al Comune di Cavaglià, avente per oggetto il deposito (per commercializzazione) presso la cava in Regione Valledora, delle Materie Prime Seconde recuperate presso il sito aziendale di Tronzano V.se, per un totale di 67.500 t.

In fase di controllo, la “Bettoni 4.0” S.r.l. non fu in grado di fornire alcuna documentazione o fattura in merito alla commercializzazione di tale materiale, giustificando la giacenza per l'eventuale richiesta nella fase di realizzazione dell'opera infrastrutturale viaria “Pedemontana Piemontese” che

dovrebbe interessare il territorio locale.

Da una valutazione *ictu oculi* del cumulo da parte del personale di vigilanza, nel materiale era evidente la presenza di materiali estranei, quali plastica, ferro, cavi corrugati ed altro, in una percentuale significativa.

Il Dip.to A.R.P.A. Piemonte N.E. procedette ad effettuare, in data 22.09.2022, n.4 campionamenti, al fine di verificare la conformità del materiale recuperato, sia al test di cessione specifico sia alle specifiche imposte dalla Circolare 5205/2005.

Dalle risultanze analitiche, riportate nei rapporti di prova, furono riscontrate percentuali di **plastica** superiori ai limiti stabili dalla Circolare 5205/2005 in tutti e quattro i campioni analizzati. Su due di essi furono riscontrati anche superamenti del **parametro Cromo totale** nel test di cessione di cui al D.M. 05.02.1998.

Di seguito sono riepilogati i valori che dimostrano il superamento dei valori stabiliti dalla Circolare n. 5205/2005, che, nell'Allegato "C" riporta le caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati. I superamenti sono rilevabili oltre ogni ragionevole dubbio, applicando il principio giuridico del *favor rei*, per cui si sottrae l'incertezza di misura al dato misurato:

CARATT.CHE PRESTAZIONALI	Campione 22KF06349	Campione 22KF06350	Campione 22KF066351	Campione 22KF06352	Circolare 5205/2005 Allegato C Per tutti gli utilizzi
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, materiali plastici cavi	0,68 ± 0,07%	1,0 ± 0,1%	1,8 ± 0,2%	0,61 ± 0,06%	≤ 0,1%

Per quanto riguarda invece la compatibilità ambientale, i campioni, che presentano un superamento della soglia del **Cromo** sul test di cessione, sono quelli indicati nella tabella seguente:

CARATT.CHE AMBIENTALI	Campione 22KF06350	Campione 22KF066351	Campione 22KF06352	DM 5/2/98 Test cessione
Cromo totale µg/l	146 ± 74	66 ± 34	232	50

Sempre con l'applicazione del principio summenzionato, i campioni non conformi al test di cessione erano quelli codificati con il numero 22KF06350 e 22KF06352.

Un altro parametro che presentava superamenti significativi sui campioni prelevati era la concentrazione di **Solfati** nel test di cessione del D.M. 05.02.1998. Per tali superamenti, tuttavia, nel corso del 2022 intervenne una modifica normativa che modificò il limite di riferimento, innalzando il massimo valore ammissibile di tale parametro sugli aggregati recuperati.

Con il nuovo limite, che ha portato il valore dei solfati da 250 a 750 mg/l, i valori misurati presso la cava di Cavaglià rientrano al di sotto del nuovo valore di legge: ciò sempre grazie all'applicazione principio giuridico del *favor rei*, di sottrazione dell'incertezza di misura associata al metodo analitico applicato.

L'A.R.P.A. rileva che la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha fornito tutta la documentazione richiesta relativa alla certificazione del materiale presente nel deposito di Cavaglià, allegando le analisi chimiche e merceologiche effettuate su tutti i lotti presenti *in situ*.

Considerato quanto accertato, **il materiale depositato in cava non possiede i requisiti per essere qualificato come Materia Prima Seconda e, pertanto, deve essere qualificato come rifiuto**. Nel caso in esame si è ritenuto che sussistano le condizioni di applicabilità dalla parte VI *bis* del D. Lgs.

152/06 e ss.mm.ii., articolo 318 bis, disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, e in tale ordine di cose fu impartita la seguente prescrizione: *“Smaltire o recuperare il cumulo di rifiuti presenti nella Cava sita in Regione Valledora a Cavaglia. La ditta, in caso di recupero, oltre ad ottenere le previste autorizzazioni, dovrà effettuare le analisi previste dalla Circolare Ministeriale 5205 del 15/07/2005, dividendo il cumulo in lotti di volumetria non superiore ai 3000 m<sup>3</sup> ciascuno. I lotti dovranno essere ben distinguibili e non miscelati fra di loro, sino all’ottenimento delle analisi finali. Prima dell’avvio dei lavori, con almeno 30 giorni di anticipo, la ditta dovrà presentare all’A.R.P.A. di Biella un cronoprogramma degli interventi da effettuare. In caso di smaltimento si dovrà comunicare il sito di destinazione degli stessi prima dell’inizio dei conferimenti”*.

L’applicazione delle misure qui sopra richiamate fu contestata alla “Bettoni 4.0” S.r.l. in data 06.06.2023, con l’assegnazione un termine per la regolarizzazione ammontante a 330 giorni.

L’Organo Tecnico sulla base di verifiche eseguite dal servizio Rifiuti apprende che, allo scopo di ottemperare alla prescrizione assegnata dall’ARPA Servizio Territoriale di Biella con il verbale n. VP K13\_2023\_01973\_08 notificato il 06.06.2023, la Bettoni 4.0 in data 02.01.2024 (prot. n. 8) ha comunicato ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 lo svolgimento di una singola campagna di trattamento di 31.500 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, costituenti parte del suddetto cumulo. La Provincia di Biella ha assegnato alla Bettoni 4.0 specifiche prescrizioni per lo svolgimento dell’attività, con nota prot. n. 1337 del 22.01.2024. In data 23.01.2024 la Bettoni 4.0 ha comunicato l’inizio dei lavori a partire dal 29.01.2024. La scadenza della prescrizione risulta il 06.05.2024.

In relazione a quanto detto, l’A.R.P.A. osserva che il crono-programma dei lavori presentato in relazione al progetto qui istruito è subordinato all’allontanamento del cumulo di materiale che attualmente giace presso l’area di pertinenza dell’impianto.

Va sottolineato che il progetto presentato non può prevedere l’utilizzo di questa tipologia di materiale per il riempimento del vuoto di cava, essendo inserito tra le aree di ricarica dell’acquifero profondo.

La Provincia di Biella dopo un accurato esame dello S.P.A., in cui la Bettoni 4.0 Srl attesta che *“La disponibilità di due vasche di decantazione permette la gestione separata dei limi provenienti dalla lavorazione del tout-venant estratto presso le due cave di C.na Alba (Tronzano Vercellese) e C.na Valle (Cavaglia)”* osserva che non è chiaro come sia possibile ottenere limi palabili e asciutti con tale scelta impiantistica.

#### e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l’Organo Tecnico rileva le seguenti problematiche:

**AMBIENTE IDRICO:** L’Organo Tecnico rileva che, nell’area degli impianti, è presente un pozzo che, nel Sistema Informativo Risorse Idriche della Regione Piemonte (S.I.R.I.) è indicato in uso con codice rilievo “BI00941” e la cui concessione (derivazione di acque sotterranee) fu volturata dalla “Fontana” S.p.A. alla “Edilcave” S.p.A. con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 2237 del 13.08.2010.

Successivamente con la Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 07.12.2018 fu assentito il subingresso alla “Bettoni 4.0” S.r.l. per un emungimento di 409.968 m<sup>3</sup>/anno ad uso “Lavaggio Inerte Civile” da due pozzi aziendali (uno dei quali situato all’esterno dell’area di progetto).

L’Organo Tecnico fa rilevare che, nella documentazione tecnica/ambientale resa disponibile con l’istanza qui istruita, non si rinvenivano riferimenti ai suddetti pozzi. Di conseguenza, nell’allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi

valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà illustrarne chiaramente l'utilizzo, tenendo conto della prevista demolizione degli impianti di lavorazione degli inerti. La presenza dei pozzi va valutata dal punto di vista ambientale sia ai fini del potenziale utilizzo, sia ai fini della dismissione e chiusura, allo scopo di eliminare opere inutilizzate che aumentano la vulnerabilità delle acque sotterranee.

L'A.R.P.A. osserva che, per valutare l'interazione tra l'intervento di cui al progetto qui esaminato e l'idrogeologia del sito, presso la cava a Nord della Strada Valledora sono stati installati 4 piezometri posti a monte idrogeologico (PZ1 e PZ2) e a valle idrogeologico (PZ3 e PZ4) rispetto alla direzione della falda superficiale.

Dal 2021 la S.r.l. esercente ha effettuato il rilevamento dei livelli freatici presso i citati 4 piezometri con cadenza mensile, al fine di ricostruire la superficie piezometrica e le sue fluttuazioni stagionali. Le misure condotte hanno consentito di definire, per l'area in esame, un *trend* di variazione della falda caratterizzato da un picco massimo del livello piezometrico tra Ottobre e Novembre e un picco minimo tra Maggio e Giugno, con un'oscillazione interstagionale dell'ordine dei 2-3 m circa.

Dalla surriportata ricostruzione l'A.R.P.A. osserva una direzione media del deflusso sotterraneo orientata grossomodo NO÷SE, con un gradiente idraulico dell'ordine del 0,2%. La quota massima della falda superficiale rilevata dall'inizio delle misurazioni è stata di 192,44 m s.l.m., pari ad una profondità dal piano di campagna medio dell'ordine dei 35 m circa. Tale risultato conferma le previsioni progettuali (formulate all'interno del progetto autorizzato) in merito al franco di circa 6-7 m tra la quota minima di fondo scavo (circa 199 m s.l.m.) e la falda freatica. In tal ottica va richiamata la prescrizione n. 2 contenuta nella Determinazione della Provincia di Biella n. 1122 del 11.08.2015 (giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto vigente), che prevedeva il rispetto di un franco di almeno 1 m al di sopra del livello massimo della falda freatica.

In proposito alle argomentazioni testé esposte l'A.R.P.A. fa presente che, nell'allestimento della progettazione definitiva:

- I. considerata la previsione di procedere al recupero morfologico-ambientale delle aree a Sud tramite il riempimento con terre rocce da scavo di provenienza esterna, dovrà essere esteso il monitoraggio della falda tramite il campionamento di almeno 2 piezometri posizionati a valle idrologica rispetto l'area oggetto di importanti interventi di riempimento (piezometri di nuova realizzazione e/o già attualmente presenti in sito);
- II. essendo, nel progetto qui esaminato, prevista la gestione delle polveri originate dall'attività di coltivazione della cava tramite bagnatura, dovranno essere specificate le fonti di approvvigionamento delle acque da utilizzare;

**VEGETAZIONE:** L'ampliamento del sito estrattivo, qualora autorizzato, interesserebbe l'area di cava esaurita posta a Sud della Strada Valledora, ove è stato completato il recupero morfologico-ambientale. Il progetto qui istruito prevede infatti lo smantellamento del recupero naturalistico sin ora portato avanti con conseguente perdita del futuro valore ecologico nell'area. In tale ottica l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale osserva quanto segue:

- I. con riferimento all'area di cava esaurita, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà produrre una quantificazione delle opere di recupero ambientale sottratte dal progetto qui istruito, individuando una proposta di compensazione ecologica di analogo valore;
- II. nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà illustrare il recupero ambientale delle aree occupate dall'impianto fotovoltaico a seguito della dismissione delle stesse;
- III. nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà fornire adeguate

informazioni in merito alle specie esotiche invasive, integrando il progetto di recupero con una caratterizzazione della flora alloctona all'interno dell'area interessata dal progetto e nelle aree attigue secondo le indicazioni riportate nella procedura tecnica dell'A.R.P.A. Piemonte "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA) [*Procedura tecnica di Arpa Piemonte "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)"*1 pubblicata sul sito della Regione Piemonte al seguente link: [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft\\_word\\_-\\_u.rp\\_.t185\\_rev01.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf).];

IV. alla luce della caratterizzazione di cui sopra e secondo quanto riportato nella procedura citata, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà inoltre predisporre un Piano di Gestione e/o Rimozione delle suddette entità. Ciò, con articolare riferimento a quelle maggiormente competitive e in grado di condizionare la riuscita degli interventi di recupero o, qualora presenti, a quelle incluse nelle black list regionali di cui alla D.G.R. 46-5100 del 18.12.2012 e ss.mm.ii.

Il Piano dovrà riguardare le azioni da porre in essere nelle fasi di coltivazione e, contestualmente alla manutenzione delle opere a verde, in quelle di recupero.

Le modalità di gestione dovranno essere conformi a quelle riportate nelle schede monografiche consultabili sul sito web della Regione Piemonte [*schede monografiche consultabili sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>*].

Il Piano dovrà porre particolare attenzione alla gestione dei residui vegetali, da effettuare adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'ulteriore diffusione delle entità oggetto di intervento;

In relazione alle modalità di recupero, l'A.R.P.A. evidenzia quanto segue:

i. con riferimento alla cava a Nord della strada Valledora Nord, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà revisionare il Progetto di Recupero Ambientale. Infatti, attualmente, la densità delle specie arbustive risulta predominante rispetto a quella delle specie arboree; pertanto dovrà essere incrementato l'impiego di specie arboree sino a saturare l'area oggetto di recupero, garantendo una densità non inferiore a 1200 piante/ettaro, utilizzando entità rustiche ed adattabili come previsto nella "Relazione tecnica" al § 5. A tal fine l'A.R.P.A., nella redazione del progetto definitivo:

- ✓ consiglia di effettuare il collocamento a dimora delle nuove piante raggruppandole in piccoli collettivi monospecifici perché le specie utilizzate hanno velocità di accrescimento differenti;
- ✓ richiede lo stralcio del frassino per motivi fitosanitari;
- ✓ richiede, per quanto riguarda le specie arbustive, che le stesse siano utilizzate esclusivamente sulle scarpate per la realizzazione di fasce ecotonali o di nuclei all'interno della matrice arborea per incrementare l'eterogeneità ambientale: conseguentemente richiede di non farvi ricorso con riferimento alle aree pianeggianti poste alla quota del piano campagna e di fondo scavo;

ii. con riferimento alla cava esaurita a Sud della strada Valledora, nell'area a piano campagna, in prossimità delle aree già ripristinate, richiede di valutare, in sostituzione della "superficie inerbata", il recupero con le stesse modalità delle scarpate adiacenti;

- iii. con riferimento all'area di pertinenza a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti), nelle zone a piano campagna, richiede di valutare, in sostituzione della "superficie inerbita", il recupero con le stesse modalità delle scarpate già recuperate presso la cava esaurita;
- iv. con riferimento al miscuglio da utilizzare per l'inerbimento, richiede di specificarne la formulazione di progetto, garantendo il miglior rapporto graminacee/leguminose (indicativamente 70% graminacee e 30% leguminose);
- v. di valutare infine l'utilizzo di protezione individuale per le piante messe a dimora;

Inoltre, parte delle aree della cava Nord sono **boscate** e la loro trasformazione era stata autorizzata con il provvedimento S.U.A.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, individuando specifiche opere di compensazione e miglioramento forestale, ai sensi del D.Lgs. 227/01 e della L.R. 4/2009. L'Organo Tecnico fa però rilevare, a tal proposito, che la documentazione tecnico/ambientale resa disponibile con l'istanza qui istruita non fornisce evidenza dell'ottemperanza o meno, da parte della S.r.l. proponente, a quanto previsto dall'art. 19 LR 4/2009 circa le compensazioni forestali.

**BIODIVERSITA' E FAUNA:** L'Organo Tecnico eccepisce che la "Bettoni 4.0" S.r.l., nella documentazione allegata all'istanza qui istruita, attesta che "*le presenze faunistiche non mostrano un particolare rilievo, né in numero, né in termini di varietà specifica*" ma, nella cava Sud in corso di recupero, è stata riscontrata la presenza di colonie di topino (*Riparia riparia*) - specie dichiarata VU (Vulnerable) dall'I.U.C.N. e in declino in Italia - e di gruccione (*Merops apiaster*). Di conseguenza, nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà provvedere a valutare altresì gli impatti determinabili dalla realizzazione del progetto su queste specie indicate dall'Organo Tecnico.

In merito alla matrice ambientale qui esaminata, l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, evidenzia che, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere previsto che la rete perimetrale dell'impianto fotovoltaico sia dotata di aperture per permettere il passaggio della fauna di piccole dimensioni.

**RUMORE:** Con riferimento alla matrice ambientale "Emissioni Sonore", l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, registra che, tra gli elaborati di progetto resi volontariamente disponibili dal proponente in aggiunta allo S.P.A. per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. in svolgimento non è presente una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. Nello "Studio Preliminare Ambientale" (cfr. § 3.7.2, a pag. 118) il proponente richiama la Relazione Tecnica trasmessa nel mese di Settembre 2021 agli Enti competenti e contenente gli esiti della campagna di monitoraggio acustico relativa alla coltivazione della cava a Nord della Strada Valledora; monitoraggio eseguito in accordo alla prescrizione n. 24 del provvedimento autorizzativo S.U.A.P. di Cavaglià n. 6827 del 29.10.2015.

L'impatto sulla matrice "Rumore" delle opere di coltivazione della cava a Nord fu già valutato nell'ambito della procedura di rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale svolta nel 2015. Per questa ragione l'A.R.P.A. concorda con il proponente circa la non necessità di ulteriori studi preliminari.

In merito al progetto qui esaminato, le nuove attività rilevanti ai fini acustici sono rappresentate dalle modifiche del recupero ambientale, che comporteranno l'introduzione di nuove fonti di emissione sonora, sia temporanee (attrezzature di cantiere) per le operazioni di riempimento, rimodellamento delle aree di intervento e per l'installazione dell'impianto fotovoltaico che permanenti (impianto fotovoltaico).

L'A.R.P.A. evidenzia, in conclusione, quanto segue:

- I. nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere predisposta una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, in ragione delle modifiche al progetto autorizzato, redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004 ed in cui siano esaminati gli effetti delle modifiche in progetto;
- II. considerando altresì lo spostamento della lavorazione dei materiali cavati dall'impianto (dismesso) presente nel sito di Cavaglià all'impianto presente nel sito di Cascina Alba (Tronzano V.se), nella progettazione definitiva dovrà essere operata una valutazione dei possibili effetti sotto il profilo acustico del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento

**SUOLO e SOTTOSUOLO:** L'Organo Tecnico rimanda alle considerazioni contenute al § c) del presente Verbale, a proposito della corrispondente risorsa.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA:** L'Organo Tecnico osserva innanzitutto che l'istanza qui istruita prevede il rinnovo e la modifica del progetto che aveva attenuto la compatibilità ambientale con prescrizioni, contenuta nel Provvedimento S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015. Tra le modifiche più rilevanti proposte dal nuovo progetto vi è certamente la scelta di effettuare la lavorazione dei materiali lapidei coltivati in un sito diverso da quello in allora autorizzato, anziché provvedere all'attivazione, previa messa a norma, dell'impianto colà esistente. Nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la nuova soluzione operativa proposta dovrà essere dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. attentamente valutata in termini di:

- impatti derivanti delle emissioni provenienti dai motori endotermici utilizzati dai mezzi che trasportano i materiali da lavorare in altro sito;
- incremento delle polveri;
- incremento dei movimenti di traffico viario;
- effetto climalterante della nuova soluzione gestionale proposta.

Relativamente poi alla valutazione operata dal proponente al § 3.1-Atmosfera dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale" l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, dà atto che, nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, i macchinari per i lavori di coltivazione della cava consistono in:

- n. 1 escavatore idraulico a benna rovescia;
- n. 5 autocarri (bilico stradale) per il trasporto degli inerti estratti all'impianto di lavorazione.

Il progetto prevede lo scavo di circa 1000 m<sup>3</sup>/giorno. Pertanto, tenuto conto che un autocarro trasporta circa 18 m<sup>3</sup>, ognuno dei 5 autocarri dovrebbe effettuare mediamente 11 viaggi/giorno verso l'impianto di trattamento ubicato presso Cava Cascina Alba nel Comune di Tronzano V.se, distante circa 8 km.

Le fonti emittenti di polveri sono state individuate nelle attività di scavo del terreno vegetale e cappellaccio, formazione di cumuli, erosione dei cumuli da parte del vento, asportazione dello strato di naturale fino alla profondità di scavo indicata nel progetto, carico del materiale su automezzo e trasporto del materiale sulle piste sterrate di cantiere. Le emissioni prodotte dall'attività del frantoio sono da valutare nell'ambito dell'attività di lavorazione del materiale presso l'impianto di frantumazione.

Le misure di mitigazione individuate dal proponente per il progetto qui esaminato consistono (cfr. pag. 100 dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale"):

- utilizzo di mezzi d'opera conformi alle Direttive Europee in termini di emissioni e implementazione di un regolare piano di manutenzione e controllo al fine di assicurare un funzionamento efficiente;

- inumidimento dei piazzali di cava mediante impianti di irrigazione fissi o autobotti, al fine di ridurre al minimo il sollevamento di polveri da parte dei mezzi meccanici impiegati per la movimentazione dei materiali inerti estratti;
- lavaggio delle ruote degli autocarri;

Le surriportate modalità proposte dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. sono condivisibili ma l'A.R.P.A. richiede che il progetto definitivo redatto per le successive fasi autorizzative/valutative preveda i seguenti ulteriori accorgimenti:

- i. il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale sia garantito mediante copertura dei carichi con telone;
- ii. sia attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito;
- iii. sia evitata l'escavazione e movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso.

L'A.R.P.A. fa presente che qualora le suddette non siano inserite nel progetto definitivo esse diverranno oggetto di prescrizioni nel provvedimento autorizzativo eventualmente rilasciato.

Considerando infine lo spostamento della lavorazione dei materiali estratti dall'impianto (dismesso) presente nel sito di Cavaglià all'impianto presente nel sito di Cascina Alba (comune di Tronzano V.se), l'A.R.P.A. richiede una valutazione specifica dei possibili effetti sotto il profilo delle emissioni in atmosfera/qualità dell'aria del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento.

**SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:** L'Organo Tecnico prende atto che l'A.S.L. BI S.I.S.P., competente per materia, non ha fornito indicazioni in merito alle tematiche di riferimento. Qualora dovessero pervenire prima della conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento avrà cura di assumerle direttamente nel provvedimento conclusivo.

**VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE:** L'Organo Tecnico, con riferimento agli impatti che l'eventuale attuazione produrrebbe sulla matrice qui esaminata, rileva che il proponente sostiene che gli impatti dovuti al transito dei mezzi adoperati per il trasporto delle terre e rocce da scavo siano già stati oggetto di valutazione nella procedura di approvazione del progetto della "Pedemontana Piemontese" e pertanto la loro valutazione in questa sede sarebbe pleonastica.

Dal canto suo l'Organo Tecnico sottolinea come gli impatti sulla matrice "Viabilità e Trasporti" determinati dal trasporto degli inerti per la loro lavorazione presso gli impianti situati in Comune di Tronzano Vercellese avrebbero dovuto essere valutati con attenzione e senza minimizzazioni: sarà necessario, per le successive fasi autorizzative/valutative che la documentazione da allegare all'istanza fornisca dettagliata evidenza e valutazione dei percorsi utilizzati dai mezzi tra l'area estrattiva e gli impianti, oltre che a valutare quantitativamente i costi e i benefici ambientali derivanti da questa scelta, attualmente assente!

L'Organo Tecnico poi sottolinea sin d'ora che, prevedendo un forte incremento del numero di mezzi in uscita dalla cava sud sulla strada della Valle Dora, la documentazione progettuale da allegare per la successiva fase autorizzativa/valutativa dovrà necessariamente prevedere la realizzazione di un impianto per il lavaggio dei mezzi in anche da questo lato della cava.

**PAESAGGIO:** L'Organo Tecnico prende atto che non sono sin qui pervenuti rilievi di alcun tipo da parte dei soggetti competenti per la materia qui esaminata. Qualora dovessero pervenire prima dell'emissione del provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento, che ne curerà la redazione, avrà cura di darne atto nel predetto.

**f) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:**

L'Organo Tecnico, allo stato attuale (per le caratteristiche ed il grado di approfondimento documentale richiesto per la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.), non rileva la presenza di situazioni di rischio significativo di gravi incidenti, calamità o cambiamento climatico, riconducibili all'attività descritta nel progetto qui esaminato.

**g) RISCHI PER LA SALUTE UMANA:**

L'Organo Tecnico, con riferimento ai seguenti temi, osserva:

**CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE:** L'Organo Tecnico rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Ambiente Idrico" del presente Verbale.

**INQUINAMENTO ATMOSFERICO:** L'Organo Tecnico rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Emissioni in Atmosfera" del presente Verbale.

**TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:**

**a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:**

L'Organo Tecnico osserva che, con riferimento al Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16.12.2022, l'attività estrattiva posta a Sud della Strada Comunale della Valledora, oggetto di modifica del recupero ambientale, risulta ricadere nel bacino estrattivo "Valle Dora" e non è invece inserita in un Polo Estrattivo a differenza delle altre aree di riferimento del progetto qui esaminato, che ricadono all'interno del Polo V01111 - Cavaglià-Alice Castello.

L'Organo Tecnico fa sin d'ora presente che per il conseguimento (eventuale) dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 L.R. 23/2016 per il progetto qui istruito, in base a quanto disposto dall'art. 7 c. 3 ed art. 8 della legge stessa, dovrà essere conseguita la compatibilità urbanistica (a cura del Consiglio Comunale di Cavaglià) della Variante del P.R.G.C. per espressa previsione normativa. La documentazione allegata all'istanza per l'avvio delle successive fasi ambientali/autorizzative dovrà pertanto ricomprendere altresì, sin dalla presentazione dell'istanza stessa, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione della compatibilità urbanistica della Variante testé citata.

**b) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:**

L'Organo Tecnico, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" lett. e) del presente verbale.

**c) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE:**

L'Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- **Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi:** L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;
- **Zone montuose e forestali:** L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;
- **Riserve e Parchi Naturali:** Gli appezzamenti interessati dal progetto non interessano aree naturali;
- **Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000":** Vedi punto precedente;
- **Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea:** L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "*Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome*", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;
- **Zone a forte densità demografica:** L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative, trattandosi di una porzione del territorio comunale con destinazione agricola o industriale o a cava;
- **Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica:** L'Organo Tecnico non ha riscontri, a cura delle autorità competenti, che gli appezzamenti del progetto rientrino nelle casistiche di zone indicate dal titolo;
- **Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico):** L'Organo Tecnico osserva che il Comune di Cavaglia rientra nei disciplinari di diverse produzioni D.O.C., D.O.P. e I.G.P. (IGP Nocciola del Piemonte, vino Canavese DOC, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, ecc.), ma l'area in progetto non interferisce con coltivazioni dedicate alle tipologie predette.

### TITOLO III

**Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.**

L'Organo Tecnico, esaminata con attenzione la documentazione progettuale/ambientale resa disponibile dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. in allegato all'istanza qui istruita e presa conoscenza dei

contenuti dell'unica osservazione pervenuta da parte del pubblico e dell'unico parere trasmesso, rileva significative carenze di trattazione degli impatti ambientali che l'attivazione degli interventi illustrati nella documentazione predetta determinerebbe nel caso in cui il progetto qui istruito fosse assentito. E', in tal senso, fatto rimando alle singole trattazioni delle varie parti del Verbale.

### Visto quanto sin qui illustrato:

Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale resa disponibile dal proponente in allegato all'istanza;

- Dato atto, in seguito alla fase di evidenza pubblica cui la documentazione di cui al punto precedente è stata sottoposta nei termini di legge, che non è pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico:
  - nota dell'Associazione Culturale "Movimento Valledora Onlus", datata 10.01.2024 e trasmessa via P.E.C. alla Provincia in data 12.01.2024 (cfr. prot. ricez. n. 730 del 12.01.2024).

La suddetta è stata esaminata nei suoi contenuti e, poiché in essa - a fronte delle numerose segnalazioni di carenze di trattazione nello S.P.A. e di problematiche connesse all'ampliamento delle attività di cava ed ai recuperi ambientali delle parti scavate - è implicita la prospettazione che la presente Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. non riesca ad esaurire gli aspetti connessi alle previste Valutazioni Ambientali previste della parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., essa giunge a conclusioni generali analoghe a quelle raggiunte dall'Organo Tecnico;

- Dato atto, in seguito alla richiesta di trasmissione di parere scritto, operata dalla Provincia con la nota prot. n. 26899 del 13.12.2023, è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti istituzionali consultati:
  - nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00000307/2024 del 11.01.2024 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 578 del 11.01.2024), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00184720 del 21.12.2023 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00000116 del 08.01.2024 Aoo:A19000), con la quale è comunicata la non necessità della sottoposizione del progetto di cui trattasi alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 27 *bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;  
delle cui indicazioni conclusive generali per quanto di competenza (non necessità di assoggettamento alla successiva fase di V.I.A.), per le motivazioni esaurientemente dettagliate nelle parti del presente Verbale, non è possibile tenere conto;
- Avuto conto della tipologia dell'intervento in progetto e delle carenze riscontrate nella trattazione dei potenziali impatti sulle matrici ambientali di riferimento, che la sua attuazione determinerebbe;


L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il progetto esaminato, denominato: *"Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle"*, da realizzarsi nel Comune di Cavaglià (BI), **non possa essere escluso** dalla successiva fase di Valutazione di cui all'art. 27 *bis* e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate.

Nessun argomento dovendo più essere trattato, il Presidente dichiara chiusa la riunione

Allegati:

- nota dell'Associazione Culturale "Movimento Valledora Onlus", datata 10.01.2024;
- nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00000307/2024 del 11.01.2024 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1F1F40;
- nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00184720 del 21.12.2023 Aoo:A1600A (costituente allegato della surriportata nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere);
- nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00000116 del 08.01.2024 Aoo:A19000 (costituente allegato della surriportata nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere)

Il Segretario verbalizzante e Presidente dell'O.T.  
dott. Marco Fornaro





Provincia di Biella  
Servizio Rifiuti V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche,  
[protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

Regione Piemonte  
Assessorato Ambiente -A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate  
Alla c.a. Dr. Salvatore Scifo  
[valutazioni\\_ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni_ambientali@cert.regione.piemonte.it)  
[assessorato.ricerca\\_innovazione\\_ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:assessorato.ricerca_innovazione_ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Arpa Biella  
[dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

ASL Biella  
[ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it)

Comune di Cavaglià  
[cavaglia@ptb.provincia.biella.it](mailto:cavaglia@ptb.provincia.biella.it)

Comune di Alice Castello  
[alice.castello@legalmail.it](mailto:alice.castello@legalmail.it)

Comune di Santhià  
[protocollo@pec.comune.santhia.vc.it](mailto:protocollo@pec.comune.santhia.vc.it)

Comune di Tronzano Vercellese  
[comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)

Provincia di Vercelli  
[presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it](mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it)

Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte  
[mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dr-pie@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto: PROGETTO DI RINNOVO CON AMPLIAMENTO E MODIFICA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOCALITÀ CASCINA VALLE NEL COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI).

A nome del Movimento Valledora:

-allego le osservazioni al progetto citato,  
-inoltro richiesta di effettuare un incontro con il proponente e di assistere alle conferenze dei servizi in qualità di uditore.

Ringrazio per l'attenzione, distinti saluti  
Anna Andorno

mail: [anna.andorno@yahoo.it](mailto:anna.andorno@yahoo.it)

tel: 329 926 4486

Data: 10.1.2024

### Premessa

Sono ormai decenni che vengono segnalati i problemi per l'area Valledora, diventata, da area agricola, una distesa di cave e discariche.

In numerose occasioni sono stati redatti documenti che evidenziano lo stato di degrado dell'area e auspicano una inversione di tendenza:

- la Regione Piemonte, con la redazione del Documento 'Ipotesi per un Piano Strategico della Valledora'
- il Consiglio regionale della Regione Piemonte, durante il sopralluogo della Commissione ambiente del 30.6.2022
- la Provincia di Biella, che richiede uno specifico 'Piano di riqualificazione'
- la Commissione europea durante la visita del 2018 con il relativo 'Resoconto di Missione'.
- La lettera A.S.L. del 21.7.2011 (in allegato)

Purtroppo non sono stati definiti finora interventi risolutivi a tutela della Valledora per cui si invitano i destinatari a farsene promotori attraverso una Valutazione Ambientale Strategica dell'area e di cui attendiamo cortese riscontro da parte del competente settore della Regione Piemonte.

### Osservazioni

Segnaliamo i seguenti punti critici per il progetto citato che riguarda 2 attività estrattive:

a.

la prima in cui gli scavi sono terminati nel 2009 e con le operazioni di ripristino ambientale in corso. Ha avuto un decorso post-scavi piuttosto travagliato, tra cui 2 sanzioni da parte del Comune di Cavaglià con provvedimento n. 241 del 17.11.2010 e da parte della provincia di Biella a seguito della Relazione Tecnica del 5.3.2018, dovute a sovra-escavazioni.

Vi sono state delle frane lungo il lato Sud.

Risulta perciò necessario un'attenta verifica sullo stato della ex cava, sull'effettuazione dei reintegri dei materiali sovra-escavati, posizione dei caposaldi, pendenza delle pareti, distanze dalle strade e dalle altre proprietà.

Non è chiaro dove dovrebbero essere effettuati i nuovi scavi di cui non viene precisata la volumetria, operazione che darebbe al sito un aspetto 'geometrico' almeno a vedere dalle cartine allegate al progetto e che contrasta con l'esigenza di ridare al sito il più possibile un aspetto di 'naturalità'.

Vi è anche da tener presente che il sito confina in parte con la discarica di Alice e a pochi metri si trovano le discariche di Cavaglià, in una condizione estremamente delicata che deve essere trattata con particolare prudenza.

L'esecuzione dei reinterri, come raccomandato dalla Commissione Europea nel suo 'Resoconto di Missione' deve comunque essere effettuata con materiali che abbiano caratteristiche uguali e prestazioni simili a quanto preventivamente scavato e comporta, in questo caso, la distruzione, totale o parziale, delle operazioni di ripristino già effettuate.

Al momento non risultano indagini sulla compatibilità dei materiali provenienti dagli scavi

per l'autostrada Pedemontana, per cui l'utilizzo di questi materiali non può essere dato per scontato.

Ulteriore fattore da tenere sotto controllo nel lato Sud, la parte che confina con la discarica Alice 3 dove potrebbero verificarsi delle frane.

Anche l'installazione dei pannelli fotovoltaici non darà un contributo alla rinaturalizzazione del sito come invece sarebbe preferibile, anche alla luce della legge 23/16, art. 30 che prevede :

*b. il risanamento paesaggistico, inteso come ricostituzione dei caratteri generali, ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuato sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno vegetale preesistente, eventualmente integrato, seguito da semina e dalla messa a dimora di specie vegetali adatte alle condizioni stazionali;*

visto che:

- la qualità dell'aria del sito desumibile dai report forniti dal gestore delle limitrofe discariche è particolarmente bassa, si richiede una approfondita indagine a cura degli enti pubblici su tale aspetto, e, indubbiamente, la permanenza di aree boscate sarebbe un fattore di miglioramento,

-vi è stato un ritardo nelle piantumazioni rispetto alla fine delle coltivazione della cava, avvenuta nel 2009, esponendo l'area a detrimenti visivi e sollevamento polveri oltre la data prevista,

-l'ambiente circostante risente pesantemente della presenza di svariati siti estrattivi con scarsi ripristini e di discariche fuori terra.

In più, l'impianto fotovoltaico non fornirà energia elettrica agli impianti esistenti nell'area che sono obsoleti e verranno smantellati ma l'operazione si configura esclusivamente di tipo finanziario.

b.

La nuova cava è stata autorizzata nel 2015 per una quantità di circa 4 milioni di mc per un periodo di 10 anni, al momento si richiede il rinnovo per altri 15 anni. Dal progetto risulta scavata per un totale di 261.528 m<sup>3</sup>. Residuano pertanto ancora da estrarre 2.775.472 m<sup>3</sup> di materiale utile, indice del fatto che l'iniziale autorizzazione con scadenza 2025 è stata molto sovrastimata, condizione che si verifica di frequente con autorizzazioni 'esagerate' che rendono le cave 'eterne' con le conseguenti ripercussioni ambientali, se non altro per il protrarsi nel tempo delle stesse, ipotesi inizialmente non prevista.

Resta da verificare l'ottemperanza di quanto prescritto al punto 37 della Det. N. 1122 del 11-08-2015: *'La "Edilcave" S.r.l., ... perfezionare la permuta della proprietà relativa alla viabilità alternativa, prevista in sostituzione delle strade demaniali esistenti, da effettuarsi con il Comune di Cavaglià'.*

Non sono state evidenziate le ripercussioni (rumore, emissioni) sugli abitanti del centro abitato limitrofo, in particolare su due abitazioni poste in Via Abate Bertone che si trovano a poche centinaia di metri dagli scavi e che possono subire dei disagi.

Anche la nuova cava autorizzata nel 2015 è stata oggetto di una diffida che riguarda i ripristini ambientali, eseguiti in difformità da quanto prescritto (Det. 527 del 30.3.23) che richiede un attento esame da parte degli enti di controllo sulle modalità di esecuzione dei

lavori.

**Conclusioni:**

- la gestione delle due cave deve restare separata poiché la prima è ormai esaurita e con le operazioni di ripristino ambientale in fase avanzata, la seconda è in attività: le due condizioni sono molto diverse e non possono essere accomunate,
- nel progetto non è presente il piano economico-finanziario sia per le operazioni di scavo che per l'installazione dell'impianto fotovoltaico,
- deve restare il mantenimento per entrambi i siti della destinazione a recupero naturalistico senza l'apporto di materiale dall'esterno.

Allegato



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE  
Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  
Via don L. Sturzo 13900 BIELLA  
Tel 0153503655 Fax 0158459222  
Direttore: Dr. Michelangelo VALENTI

Biella, 21.07.2011

Spett. Associazione Valledora  
[lucia.scagnolato@geopie.it](mailto:lucia.scagnolato@geopie.it)

e p.c.:  
Spett.le ARPA Biella  
[dip.biella@arpa.piemonte.it](mailto:dip.biella@arpa.piemonte.it)

Spett.le ASL Biella  
[urp@aslbi.piemonte.it](mailto:urp@aslbi.piemonte.it)

Spett.le ARPA Vercelli  
[Dip.vercelli@arpa.piemonte.it](mailto:Dip.vercelli@arpa.piemonte.it)

Spett.le ASL Vercelli  
[aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

Spett.le Comune di Cavaglia  
[cavaglia@pec.pbienne.it](mailto:cavaglia@pec.pbienne.it)

Spett.le Comune di Carisio  
[sindaco.carisio@ruparpiemonte.it](mailto:sindaco.carisio@ruparpiemonte.it)

Spett.le Comune di Alice Castello  
[alice.castello@cert.ruparpiemonte.it](mailto:alice.castello@cert.ruparpiemonte.it)

Spett.le Comune di Gaglianico  
[gaglianico@pec.pbienne.it](mailto:gaglianico@pec.pbienne.it)

Spett.le Comune di Saluggia  
[saluggia@cert.ruparpiemonte.it](mailto:saluggia@cert.ruparpiemonte.it)

Spett.le Comune di Santhià  
[protocollo@pec.comune.santhia.vc.it](mailto:protocollo@pec.comune.santhia.vc.it)

Oggetto: Inquinamento pozzi acqua potabile.

In riferimento alla Vostra nota del 21.06.2011 si esprime quanto segue:

Il controllo istituzionale delle caratteristiche e delle successive espressioni del parere di potabilità delle acque potabili è a carico delle ASL, per il territorio di loro competenza.

REGIONE  
PIEMONTE  
FORNITORE DIRETTORE REGIONALE

 Non c'è cura  
senza cuore  
Comune Estremo Regione del Piemonte



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE

Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Lo Scrivente Dipartimento esegue con puntualità un'attività di campionamento e controllo sulle acque erogate dai 221 acquedotti e sulle risorse acquedottistiche che insistono sul territorio di propria competenza.

Sono presenti nel territorio biellese quattro enti gestori, CORDAR Biella, SII, Comuni Riuniti e Cordar Valsesia, che gestiscono la maggior parte degli acquedotti. Sono presenti inoltre molti acquedotti rurali o privati, di cui alcuni non hanno stipulato alcun contratto di gestione con ATO.

#### Criticità

Le criticità rilevate nei siti di Gaglianico e Cavaglià - unici Comuni citati nella Vostra nota che insistono nel territorio di competenza della ASLBI - sono di natura chimica. Possiamo ascrivere questi inquinamenti a due distinte matrici chimiche di natura antropica, una legata alla presenza di solventi alogenati quali tetracloroetilene e tricloroetilene ed i loro conseguenti metaboliti, 1,2 dicloroetilene e monovinilcloruro; ed un'altra legata ai diserbanti quali atrazina terbutilatrazina o ai loro metaboliti desetilatrazina e desetilterbutilatrazina.

Il campo pozzi del comune di Gaglianico è attualmente interessato da inquinamento da solventi clorurati. I solventi clorurati possono essere facilmente eliminati dall'acqua tramite filtrazione su letto di carboni attivi, cosa che viene puntualmente eseguita in tutti i casi prima elencati. Lo scrivente servizio provvede a monitorare l'efficienza dei filtri ed ad eseguire analisi anche nei pozzi attualmente non interessati dal fenomeno al fine di monitorare la falda profonda ed intervenire rapidamente nel caso vengano evidenziate criticità anche in altri punti.

Attualmente l'unico pozzo inquinato da metaboliti di erbicidi è il pozzo sito in zona Montemaggiore nel comune di Cavaglià. Detto pozzo è caratterizzato da una scarsa protezione geologica nonché dalla vicinanza con zone agricole a vocazione maidicola in cui, sino alla sua proibizione, sono stati certamente usati erbicidi a base di atrazina e terbutilazina.

Anche i metaboliti dei diserbanti possono essere filtrati con i carboni attivi, purtroppo però con una minor efficacia a causa della scarsa polarità dell'inquinante. Sulla testata del pozzo sono stati inseriti dei filtri a carboni attivi la cui efficacia viene costantemente monitorata dallo Scrivente Servizio e dall'ente Gestore.

Con questi accorgimenti l'acqua che viene erogata dagli acquedotti è potabile, - tutti i parametri rientrano entro i limiti di legge - senza rischio per la salute dei cittadini.

#### Fonti di inquinamento.

Per quanto riguarda l'inquinamento da solventi clorurati che interessa il campo pozzi di Gaglianico sono in corso, le indagini necessarie al fine di risalire alle origini dell'inquinamento. Il primo riscontro di presenza di solventi clorurati - valori inferiori al limite di legge - risale al 2007. Il monitoraggio è stato attento e puntuale ed ha consentito di evidenziare nel tempo un progressivo incremento della concentrazione dell'inquinante fino a superare il limite di legge in un pozzo.

REGIONE  
PIEMONTE

www.aslbi.piemonte.it

Non c'è cura  
senza cuore

Servizio Sanitario Regionale del Piemonte



**A.S.L. BI**

Azienda Sanitaria Locale  
di Biella

SEDE LEGALE  
Via Marconi, 23 - 13900 Biella  
Tel 015-35031 Fax 015-3503545  
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

Il tetracloroetilene è un prodotto chimico utilizzato anche nell'industria tessile ed è in grado di penetrare nel terreno superando anche strati di cemento armato, pertanto anche la semplice trafilatura da parte di macchine utilizzanti detto composto può giungere ad inquinare la falda superficiale. Di più difficile comprensione è la modalità con cui l'inquinante abbia potuto raggiungere le falde profonde utilizzate dal campo pozzi di Gaglianico (poste tra i 68 e gli 80 metri di profondità). La spiegazione più plausibile, ma al momento non confermata, è che sia presente nella zona oggetto dell'inquinamento un pozzo multi-falda che mette in comunicazione la falda superficiale con quella profonda, tipologia proibita dalla Normativa vigente in materia ma ampiamente utilizzata sino agli anni '90. Lo Scrivente Servizio, in collaborazione con ARPA e Provincia di Biella, sta cercando riscontro a questa teoria cercando di identificare l'ubicazione di detto pozzo al fine, una volta individuato, di sigillarlo e impedire così l'inquinamento della falda profonda.

Si sottolinea che l'acqua erogata dell'acquedotto di Gaglianico è sempre stata potabile, in passato grazie all'effetto di diluizione degli altri pozzi in cui i solventi clorurati erano assenti o presenti in quantità modesta, attualmente grazie ai carboni attivi filtranti.

L'inquinamento da desetilazina e da desetilbutilazina riguardante il pozzo Monte Maggiore sito nel Comune di Cavaglià è stato individuato da circa 3 anni. Esso è dovuto con tutta certezza all'utilizzo di dette molecole utilizzate in agricoltura sino all'inizio degli anni 90. L'atrazina e la rebutilazina ed i loro metaboliti sono molto persistenti e la zona geologica ove insiste il pozzo Monte Maggiore è caratterizzata da una scarsa presenza di strati impermeabili a protezione della falde profonde. Inoltre nelle zone circostanti sono presenti industrie estrattive che diminuiscono ulteriormente lo strato protettivo geologico. Anche in questo caso si è provveduto a mettere in opera appositi filtri a carboni attivi che al momento attuale permettono di mantenere la potabilità dell'acqua erogata dal pozzo in oggetto.

#### Fonti approvvigionamento idrico

La possibilità di fornire fonti alternative di approvvigionamento nel territorio biellese è strettamente legato alla interconnessione tra le reti acquedottistiche. Il biellese vive attualmente una situazione che vede la presenza di quattro enti gestori (CORDAR, SII e Comuni Riuniti e CORDAR Valsesia) in diretta concorrenza tra loro, cosa che di fatto impedisce una corretta interconnessione tra le varie reti ex comunali. Lo scrivente Dipartimento della ASLBI ha da tempo individuato nell'interconnessione tra le reti un punto strategico per il corretto sfruttamento della risorsa acqua potabile. Invitando più volte gli enti gestori a valutare correttamente questa possibilità.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
(Dr. Luca SALA)

*Luca Sala*



IL DIRETTORE DEL SIAN  
(Dr. Michelangelo VALENZI)

REGIONE  
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it

Non c'è cura  
senza cuore

Assessorato Sanitario Regione del Piemonte

**Data consegna:**

giovedì 11 gennaio 2024 - 08:38:28

**Mittente:**

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

**Email Mittente:**

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

**Destinatario:**

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

**Destinatario Cc:**

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00000307/2024 del 11/01/2024

Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo: A1F1F40

**Corpo:**

Rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle in Comune di Cavaglia (BI) - M1889B.

Verifica assoggettabilità a VIA Proponente: Bettoni 4.0 S.r.l. Parere unico regionale

**Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:**

Documento principale

- 2024 01 05 M1889B cavaglia cna valle bettoni parere.pdf.p7m

- Impronta SHA-256:

eSwkAoziv6vCvFNMqip9DjGvcXD0Vrfp8fZkb6DrcCh4=

Allegato 1

- parere settore tecnico regionale.pdf

- Impronta SHA-256:

XQE5LBVKw7s+XdVtyb+MPCvGjSOi+wA+pdRMPCO3als=

Allegato 2

- parere settore urbanistica.pdf

- Impronta SHA-256:

ilQepleWjg2eb1KfDexGeUOlU4bmvLclHjCnpX1ve30=

-----  
Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CADES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

**Allegati:**

- 90298.eml

- 2024 01 05 M1889B cavaglia cna valle bettoni parere.pdf.p7m
- parere settore tecnico regionale.pdf
- parere settore urbanistica.pdf
- segnatura.xml

Provincia  
Biella

Provincia  
Biella



*Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere  
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 8.80.10.011.M1889B.355.9

(\*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Allegati: 2

Alla Provincia di Biella  
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Servizio Rifiuti, Valutazione Dell'impatto Ambientale, Energia  
Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
protocollo.provinciabiella@pec.pibiellese.it

e p.c. Alla Direzione A1600A – Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Nord A1617A  
Settore Urbanistica Piemonte Orientale A1607C

Oggetto: Rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle in Comune di Cavaglià (BI) - M1889B. Verifica assoggettabilità a VIA  
Proponente: Bettoni 4.0 S.r.l.  
Parere unico regionale

Con nota ns. prot. 15852 del 13/10/2023 la Provincia di Biella ha chiesto alla Regione Piemonte di esprimersi in merito alla necessità di sottoporre il progetto di rinnovo e ampliamento della cava in loc. C.na Valle in Comune di Cavaglià (BI) alla fase di Valutazione VIA di cui agli artt. 23- 27 bis del D. Lgs. 152/06.

Dalla lettura degli allegati di progetto si prende atto che viene chiesto il rinnovo autorizzativo per una durata di 15 anni mantenendo immutati la tecnica di coltivazione e la volumetria totale di materiale da prelevare. Si prevede, invece, un mutamento delle modalità di recupero con riempimento parziale di vuoti di cava mediante conferimento di materiali provenienti dalla realizzazione della Pedemontana Piemontese lotto 1 Masserano-Ghemme e l'installazione di un impianto fotovoltaico.

Relativamente alla compatibilità urbanistica l'area oggetto di ampliamento, sulla quale è prevista l'installazione del campo fotovoltaico, parrebbe non essere sottoposta a vincoli paesaggistici.

Relativamente agli aspetti idrogeologici e forestali l'istanza in questione non risulta soggetta alle disposizioni di cui alla l.r. 45/89 e alla l.r. n. 4/09.

Piazza Piemonte, 1  
10127 Torino  
Tel. 011.4321495

Vista l'istanza e gli allegati progettuali inerenti il rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle in Comune di Cavaglià (BI), esercente la Società Bettoni 4.0 S.r.l., si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di V.I.A.

Si allegano alla presente i pareri del Settore Tecnico Piemonte Nord prot. n.16349 del 21/12/23 e del Settore Urbanistica Piemonte Orientale prot. n. 116 dell'08/01/24.

Distinti saluti.

**Dott. Edoardo GUERRINI**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Referenti:

Dott. Domenico Vai Tel. 0131.285077 / RR-MS

E-mail: domenico.vai@regione.piemonte.it

Arch. Patrizia Altomare Tel. 011.4322156

E-mail: patrizia.altomare@regione.piemonte.it



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

*elena.filamauro@regione.piemonte.it*  
*tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

Data

Prot. n° (\*)/A1617A

Class: 13.160.70. ATZVIVC/A1600A-Provincia di Biella

Fascicolo 126/2023A/A1600A

Alla Direzione  
Competitività del Sistema Regionale

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Settore  
Polizia Mineraria, Cave e Miniere

**OGGETTO** Rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle in Comune di Cavaglià (BI) - M1889B. Verifica assoggettabilità a VIA  
Proponente: Bettoni 4.0 S.r.l. Convocazione Conferenza di Servizi interna. Comunicazione.

Con riferimento alla nota in oggetto pervenuta in data 18/12/2023 prot. n. 181046, relativa all'istanza di "rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in località Cascina Valle" in Comune di Cavaglià (BI), si comunica che a conclusione dell'iter istruttorio di verifica della documentazione progettuale presentata, l'istanza in questione non è soggetta alle disposizioni di cui alla L.r. 45/89 e alla Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, pertanto relativamente a queste normative non è di competenza del Settore scrivente.

Cordiali saluti

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Elena Fila Mauro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente:

Gian Luigi Brustio 335.7252835  
gianluigi.brustio@regione.piemonte.it

Piazza Piemonte, 1  
10127 - Torino  
Sede

Via F.lli Ponti, 24  
13100 Vercelli  
Ufficio di Vercelli



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

[urbanistica.est@regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.est@regione.piemonte.it)  
[urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it)

I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Classif. 11.100/GESP/1046/2023A/A1600A

Rif. n. 181046/A1607C del 18/12/2023

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale -  
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere.  
[attivitaestrattiva@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivitaestrattiva@cert.regione.piemonte.it)

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli  
[sabap-no@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-no@pec.cultura.gov.it)

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
*Verifica di assoggettabilità alla fase di Valutazione VIA, di cui agli artt 23-27 bis del D.Lgs. 152/06*  
Comune : **Cavaglia' (BI)**  
Intervento: Rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia, in località Cascina Valle.  
Proponente: Società Bettoni 4.0 S.r.l.

*Conferenza di Servizi interna.*

### **Comunicazione**

Con riferimento alla nota pervenuta a questo Settore regionale dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, inerente alla richiesta di contributo, per quanto di competenza, inerente alla procedura indicata in oggetto, comunicando gli esiti entro la data dell' 08.01.2024,

preso visione della documentazione progettuale, riguardante l'intervento in argomento, accedendo al link della Provincia di Biella indicato nella nota sopra citata,

vista la richiesta di rinnovo dell'attività di cava a suo tempo autorizzata, con contestuale ampliamento, relativo ad un'area adiacente al sito di cava, sulla quale il progetto prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico,  
seguito della visione degli elaborati progettuali, il Settore scrivente riferisce quanto segue:

dall'esame della Tav. P2 "Beni paesaggistici" del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), nell'ambito interessato dall'attività di cava si rileva la presenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica, di cui alla Parte III del D.Lgs.42/2004, art.142, c.1 lett. g) - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

tuttavia, si evidenzia che dette porzioni di aree boscate erano presenti sui lotti di cava attualmente in fase di coltivazione, e la loro trasformazione è già stata a suo tempo autorizzata, nell'anno 2015, con provvedimento del SUAP del Comune di Cavaglia;  
inoltre si rileva che l'area oggetto di ampliamento, sulla quale è prevista l'installazione del campo fotovoltaico, parrebbe non essere sottoposta a vincoli paesaggistici, poiché il naviglio " Il Navilotto", presente nelle vicinanze, non risulta compreso nell'elenco dei corsi d'acqua del R.D. 1775/1933 e non vincolato ai sensi dell'art.142, c.1 lett. c), del D.Lgs.42/2004;

pertanto, in assenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica, di cui alla Parte III del D.Lgs.42/2004, il progetto in argomento non è soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e, con la presente, il Settore scrivente evidenzia che non risultano necessarie le valutazioni di carattere paesaggistico di competenza

Qualora si rilevasse, nell'ambito dello svolgimento della procedura in corso, la presenza di aree tutelate ai sensi della normativa in epigrafe (ad es. usi civici) non esplicitamente indicate, o rilevabili, nella documentazione trasmessa, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica dell'Ente competente.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore  
Arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00000116 del 08/01/2024